

## **Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2.**

### **Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004).**

Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

*Omissis*

#### **Art. 35 (Modifica alla l.r. 10/1997)**

- 1) L'articolo 21 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente: "Art. 21 - (Sanzioni).
- 2) Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da euro 78,00 a euro 233,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 13;
  - b) da euro 104,00 a euro 259,00 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;
  - c) da euro 155,00 a euro 517,00 per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 10;
  - d) da euro 2.583,00 a euro 5.265,00 per le violazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
  - e) da euro 259,00 a euro 775,00 per le violazioni di cui all'articolo 7;
  - f) da euro 259,00 a euro 1.033,00 per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;
  - g) da euro 78,00 a euro 775,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 20 diverse da quelle previste alle precedenti lettere.
- 3) Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.
- 4) Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge."

*Omissis*